



LA RETTRICE

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l'art. 5, comma 1, lettera a);
- VISTO** il Decreto Legislativo di valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base dei criteri definiti *ex ante* anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università del 27 gennaio 2012, n. 19;
- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTO** il Codice Etico dell'Università IULM emanato con Decreto Rettorale n. 14661 in data 22 aprile 2008 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento del Consiglio degli studenti della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM emanato con Decreto Rettorale n. 19883 del giorno 11 ottobre 2022;
- VISTE** le Linee guida per il funzionamento del Sistema di AQ di Ateneo emanate in data 2 febbraio 2016 e successive modificazioni;
- VISTO** il Modello definitivo di Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari (AVA3) versione approvata dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il giorno 8 settembre 2022;
- VISTO** il documento ANVUR recante "Linee Guida per il Sistema di Assicurazione della Qualità negli Atenei" approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 26 del 13 febbraio 2023;
- VISTE** le delibere adottate dal Senato Accademico nelle sedute del 14 aprile 2025 e del 14 luglio 2025;
- VISTA** la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 luglio 2025

DECRETA

L'emanazione del *Regolamento per la partecipazione degli studenti ai Gruppi di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio e alle Commissioni Paritetiche docenti-studenti* che costituisce parte integrante del presente Decreto.

La Rettrice
Prof.ssa Valentina Garavaglia



Firmato digitalmente da
Valentina Garavaglia
Università IULM



REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI AI GRUPPI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEI CORSI DI STUDIO E ALLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI-STUDENTI

I termini relativi a persone che, nel presente come di seguito definito, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni perfettamente rispondenti all'identità di genere per agevolare la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso Regolamento

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento (di seguito denominato “**Regolamento**”), emanato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 5, comma 1, lettera a), nonché del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 di valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base dei criteri definiti *ex ante* anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università e in armonia con il Codice Etico della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (di seguito denominata “**Università IULM**”), disciplina la partecipazione degli studenti ai Gruppi di Assicurazione Qualità (di seguito i “**Gruppi AQ**”) all’interno dei Corsi di Studio (di seguito i “**CdS**”) e delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti (di seguito denominate “**Commissioni Paritetiche**”).

Art. 2 – Attività dei Gruppi AQ

1. Il sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo (di seguito il “**Sistema AQ**”) prevede che ad ogni Gruppo AQ partecipi almeno uno studente regolarmente iscritto al rispettivo CdS, a prescindere dall’eventuale indirizzo.
2. All’interno del Gruppo AQ gli studenti dovranno:
 - collaborare con i docenti del Gruppo AQ di riferimento nell’analisi dei dati, indicatori e informazioni per l’autovalutazione del CdS;
 - collaborare alla predisposizione della SUA (Scheda Unica Annuale)-CdS, della Scheda di monitoraggio annuale e del Riesame ciclico;
 - raccogliere osservazioni e suggerimenti da parte degli studenti frequentanti il CdS, anche organizzando due incontri dedicati nel corso dell’anno; le osservazioni e i suggerimenti raccolti dovranno essere sempre accompagnati dal numero degli studenti che li sostengono al fine di verificarne la effettiva rappresentatività;
 - al termine dell’attività, predisporre una breve relazione (tra le 300 e le 700 parole) da trasmettere al Presidio della Qualità.

Art. 3 – Attività delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti

1. Il Sistema AQ prevede altresì che partecipino alla Commissione Paritetica di ciascuna Facoltà tanti studenti quanti sono i CdS attivati dalla Facoltà stessa: ciascuno studente dovrà essere regolarmente iscritto al CdS che rappresenta, a prescindere dall’eventuale indirizzo.
2. All’interno della Commissione Paritetica gli studenti dovranno:



- collaborare con la componente docente della Commissione nell'analisi dei dati, indicatori e informazioni per la valutazione del CdS, con particolare riferimento ai risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche;
- collaborare alla predisposizione della Relazione annuale;
- raccogliere osservazioni e suggerimenti da parte degli studenti frequentanti il CdS, anche organizzando due incontri dedicati nel corso dell'anno; le osservazioni e i suggerimenti raccolti dovranno essere sempre accompagnati dal numero degli studenti che li sostengono al fine di verificarne la effettiva rappresentatività;
- al termine dell'attività, predisporre una breve relazione (400-700 parole) da trasmettere al Presidio della Qualità.

Art. 4 – Selezione degli studenti

1. Il Consiglio degli Studenti individua biennialmente gli studenti che entreranno a fare parte dei Gruppi AQ dei CdS e delle Commissioni Paritetiche secondo le scadenze che di seguito si riportano:
 - entro il **31 ottobre** dell'anno solare di riferimento per gli studenti nei Gruppi AQ dei CdS;
 - entro il **1° gennaio** dell'anno solare di riferimento per gli studenti delle Commissioni Paritetiche.
2. L'individuazione degli studenti che entreranno a far parte dei Gruppi AQ e delle Commissioni Paritetiche avviene in occasione di una seduta del Consiglio stesso, attraverso la predisposizione di una proposta contenuta in un verbale che deve essere trasmesso al Presidio della Qualità e al Consiglio della relativa Facoltà, che delibererà in merito, dopo avere verificato che gli studenti individuati non siano o non siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari comminati dall'Ateneo.
3. Nel caso in cui il Consiglio degli Studenti non riesca a individuare studenti idonei a ricoprire tutti i ruoli all'interno dei Gruppi AQ dei CdS e/o delle Commissioni Paritetiche, ne darà tempestiva comunicazione al Presidio della Qualità di Ateneo che incaricherà:
 - i docenti Referenti dei CdS interessati di individuare, **entro il 1° dicembre**, gli studenti idonei a ricoprire il ruolo all'interno dei Gruppi AQ del CdS;
Una volta individuati gli studenti, il docente Referente dovrà comunicare i nominativi al Presidio della Qualità e al Consiglio della relativa Facoltà, che delibererà in merito;
 - i Presidenti delle Commissioni Paritetiche di individuare, **entro il 20 febbraio**, gli studenti idonei a far parte delle Commissioni Paritetiche, per i CdS interessati.
Una volta individuati gli studenti, il Presidente della Commissione Paritetica dovrà comunicare i nominativi al Presidio della Qualità e al Consiglio della relativa Facoltà, che delibererà in merito.
4. Completato l'iter di individuazione e di approvazione della componente studentesca all'interno dei Gruppi AQ dei CdS e delle Commissioni Paritetiche, il Rettore con proprio Decreto procederà alla nomina dei sopracitati componenti all'interno di entrambi i consessi.

Art. 5 – Durata dell'incarico

1. Entro 7 giorni dal Decreto Rettorale di approvazione previsto all'art. 4, comma 4 che precede gli studenti individuati dovranno sottoscrivere un atto di impegno contenente tutte le indicazioni necessarie per individuare con precisione le attività che lo studente dovrà svolgere.
2. L'attività si svolgerà a partire **dalla sottoscrizione dell'atto di impegno** e coprirà anche i periodi di lezione e i periodi di esame.



3. L'incarico ha durata biennale e può essere rinnovato.
4. Nel caso in cui gli studenti delle Commissioni Paritetiche conseguano la laurea di I livello in corso di mandato e risultino poi iscritti, senza soluzione di continuità, a uno dei Corsi di laurea magistrale dell'Università IULM nell'anno accademico successivo a quello di conseguimento della laurea di I livello, gli atti di impegno, sentito il Presidente della Commissione Paritetica, potranno essere prorogati fino alla fine dell'anno solare di riferimento.

Art. 6 – Svolgimento dell'attività

1. Gli studenti dovranno garantire la loro presenza negli orari di svolgimento dell'attività secondo le indicazioni fornite dal Referente del CdS o dal Presidente della Commissione Paritetica, anche in relazione alle specifiche esigenze dei singoli CdS.
2. Sono previste almeno 5 ore di formazione iniziale sui temi dell'AQ e della Valutazione (a cura del Presidio della Qualità, eventualmente avvalendosi anche dei componenti del Nucleo di Valutazione), cui gli studenti selezionati sono tenuti **obbligatoriamente** a partecipare. Le ore di formazione sono comprese nella durata dell'incarico. Nell'ambito della formazione verranno dettagliate le principali attività da svolgere, anche in accordo con le Rappresentanze studentesche.
3. A conclusione dell'attività, prima della scadenza dell'incarico, gli studenti dovranno predisporre - per ciascun CdS - una breve relazione, come indicato negli artt. 2 e 3 che precedono da trasmettere al seguente indirizzo: presidio.qualita@iulm.it
4. Le attività di cui al presente Regolamento non pregiudicano l'assegnazione di altri benefici da parte dell'Ufficio per il Diritto allo Studio.

Art. 7 – Decadenza

1. Nei casi di cessazione dallo *status* di studente (ad esempio, in caso di **mancato perfezionamento dell'immatricolazione, mancato rinnovo dell'iscrizione all'anno successivo, rinuncia agli studi, trasferimento ad altro Ateneo o conseguimento del titolo di studio**), si determina la decadenza dalla Commissione Paritetica o dal Gruppo AQ con conseguente obbligo di darne comunicazione al Presidente della Commissione Paritetica (per gli studenti appartenenti alle Commissioni Paritetiche) o al Referente del CdS (per gli studenti appartenenti ai Gruppi AQ), al Presidio della Qualità e al Consiglio degli studenti.
2. Allo stesso modo lo studente è tenuto a rinunciare all'incarico nel caso di prolungate assenze (ad esempio **periodi di studio all'estero o stage**) che non gli permettano di svolgere le attività assegnate in modo regolare, se non concordate per iscritto direttamente con il Referente del CdS (per gli studenti dei Gruppi AQ) o con il Presidente della Commissione Paritetica (per gli studenti delle Commissioni Paritetiche).
3. In caso di inadempienze o scorrettezze nello svolgimento delle attività richieste dal servizio, verificate dal Gruppo AQ o dalle Commissioni Paritetiche, lo studente potrà essere dichiarato decaduto dall'incarico dal Consiglio di Facoltà.



4. Nel caso di reiterata indisponibilità allo svolgimento delle attività richieste dal servizio, segnalata dal Referente del CdS o dal Presidente della Commissione Paritetica, lo studente potrà essere dichiarato decaduto dall'incarico dal Consiglio di Facoltà.
5. In caso di dimissioni volontarie, lo studente è tenuto a comunicarle via e-mail al seguente indirizzo presidio.qualita@iulm.it e al Consiglio degli studenti per il tramite dell'Ufficio Affari Istituzionali al seguente indirizzo: affari.generali@iulm.it
6. In questi casi il Consiglio degli Studenti individuerà i nuovi studenti ai sensi dell'art. 4 che precede.

Art. 8 – Compenso

1. A ciascuno studente è attribuito un compenso pari a € 440,00 netti all'anno, per 40 ore forfetarie. Ai fini dell'erogazione del corrispettivo è necessaria l'attivazione della carta di Ateneo.
2. **Qualora la prestazione venga sospesa e non sia autorizzato il recupero in periodo successivo, nessun compenso è dovuto in relazione al periodo di collaborazione non prestata.**
3. Nel caso in cui la collaborazione si avviasse in corso d'anno o si concludesse anticipatamente il compenso sarà pari ai mesi di attività effettivamente svolti.
4. Il pagamento del compenso avviene in un'unica soluzione da parte dell'Università su certificazione dell'attività svolta, controfirmata dal Referente del CdS o del Presidente della Commissione Paritetica utilizzando la modulistica fornita dall'Università.
5. Ai sensi dell'art. 11, III comma, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 la prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni è esente da imposte e non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
6. L'Università provvede a proprie spese all'assicurazione contro infortuni degli studenti cui sia stato attribuito l'incarico. L'incarico non dà luogo ad alcun obbligo di assicurazione sanitaria o pensionistica. La collaborazione non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

Art. 9 - Incompatibilità

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono incompatibili con la partecipazione alle attività del Presidio della Qualità, del Nucleo di Valutazione, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Gli studenti non possono, inoltre, essere contemporaneamente componenti di un Gruppo AQ e di una Commissione Paritetica.